



**6 sentenze**

**La discussione non va riportata integralmente!**



## **TAR Lombardia sez. Milano, 22 aprile 1982 n. 183**

La discussione non va riportata integralmente (1/6)

Il verbale della riunione di un organo collegiale può limitarsi ad esporre i punti salienti della discussione, se ed in quanto avvenuta, senza necessità di riportare per intero i vari interventi.



## **TAR Lazio sez. I, 6 luglio 1999, n. 1520**

La discussione non va riportata integralmente (2/6)

Non incombe in capo all'organo collegiale alcun obbligo di integrale verbalizzazione della discussione, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere che l'“iter” seguito è conforme alle norme regolatrici del procedimento e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale.



## **Consiglio Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4074**

La discussione non va riportata integralmente (3/6)

Il verbale ha l'onere di attestare il compimento dei fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di permettere il controllo delle attività svolte non è però a tal fine necessaria la minuziosa descrizione delle singole attività compiute e delle singole opinioni espresse.

Soc. S. Luca Genovese e altro c. Com. Castiglione della Pescaia e altro  
Foro amm. 2001, f. 7-8



## **Consiglio Stato, sez. VI, 14 aprile 2008, n. 1575**

La discussione non va riportata integralmente (4/6)

In base a un principio di ragionevolezza, il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa (il che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione), ma deve riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi.



## **TAR Sardegna, I, 23 marzo 2010, n. 361**

**La discussione non va riportata integralmente (5/6)**

Ai fini della legittimità della verbalizzazione delle sedute di un organo collegiale amministrativo, non è necessario che siano riportate minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti, essendo sufficiente che siano state riportate, anche in maniera stringata, tutte le attività ed operazioni compiute, sempreché in tale maniera sia sufficientemente agevole ricostruire l'iter di formazione della volontà collegiale, anche ai fini dell'eventuale attività di verifica e controllo, e fermo restando che più alta è la componente discrezionale dell'attività posta in essere dalla commissione, maggiore è l'onere di verbalizzazione; a tal fine, gli elementi minimi indispensabili, che debbono essere necessariamente contenuti in un verbale, possono essere di seguito individuati: a) articolazione ed individuazione delle varie sedute; b) verifica della regolare composizione della commissione in ogni seduta; c) sufficiente descrizione delle attività svolte.



## **TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 gennaio 2021, n. 4**

**La discussione non va riportata integralmente (6/6)**

In sede concorsuale il verbale relativo allo svolgimento delle prove redatto dalla commissione esaminatrice non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa ma riportarne soltanto gli aspetti salienti e significativi con riferimento particolare a quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.